

# Nessuna sanzione se si abbandonano le superiori

di Andrea Alberto Moramarco – 1 marzo 2016

-  [La sentenza della Cassazione](#)

Se un alunno abbandona la scuola superiore, i suoi genitori non possono essere condannati per inosservanza dell'obbligo di istruzione nei confronti del figlio. Difatti, anche se l'evolversi della legislazione in materia ha esteso l'obbligo scolastico oltre la scuola media, l'articolo 731 Cp sanziona l'inosservanza dell'obbligo di frequentare - oltre la scuola elementare come inizialmente previsto - solo la scuola media inferiore. A chiarirlo è la Cassazione con la sentenza 1363/2016.

## Il caso

I genitori di una ragazza che frequentava una scuola superiore erano stati tratti a giudizio e condannati dal giudice di pace per il reato previsto dall'articolo 731 Cp, «inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori», in quanto la loro figlia aveva abbandonato la scuola. La coppia ricorreva direttamente in Cassazione deducendo l'errore in cui era incorso il giudice che aveva ritenuto responsabili i genitori della ragazza senza considerare che la figlia frequentava una scuola di istruzione secondaria superiore e non, invece, la scuola elementare come prevede la norma del codice penale.

## La decisione

I giudici accolgono il ricorso dei genitori e colgono l'occasione per spiegare l'evoluzione della legislazione in materia di obbligo scolastico. Ebbene, l'articolo 731 Cp punisce i genitori che omettono di impartire l'istruzione elementare ai propri figli. Tale norma è evidentemente correlata al periodo in cui il codice penale è stato emanato ed è stata col tempo aggiornata. Il «diritto di fruizione della scolarità» è stato, infatti, ampliato dall'articolo 34 della Costituzione prima e dall'articolo 8 della legge 1859/1962 poi, che hanno esteso l'obbligo di andare a scuola - e il dovere di osservarlo - fino al termine della scuola media.

Notano i giudici, poi, che leggi successive (9/1999 e 53/2003) hanno innalzato la soglia di scolarizzazione ed esteso l'obbligo scolastico oltre la scuola media. Tuttavia, tali leggi non hanno introdotto alcuna sanzione per l'inadempienza dell'obbligo scolastico oltre la scuola media secondaria di primo grado. Pertanto, deve ritenersi che l'articolo 731 Cp punisca l'inosservanza dello obbligo di istruzione anche post-elementare, ma non oltre il termine della scuola media.